

STATUTO DEL “CONSORZIO TIVOLI INCOMING”

1. DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio volontario tra Operatori turistici, Imprenditori del settore turistico, ricettivo, della ristorazione promosso dall'Amministrazione Comunale di Tivoli sotto la seguente denominazione : “CONSORZIO TIVOLI INCOMING”.Il Consorzio non ha scopo di lucro e svolge attività esterna con il divieto di distribuzione degli utili.

2. SEDE

Il Consorzio ha sede provvisoriamente in Tivoli (RM) in Vicolo del Barchetto Snc. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

3. SCOPO ED OGGETTO

3.1 Il Consorzio si propone di promuovere lo sviluppo turistico del territorio del Comune di Tivoli e della Valle dell'Aniene, di coordinare le attività delle Aziende Consorziato, di migliorarne l'efficienza e di ottimizzarne la capacità produttiva, in concertazione con l'Amministrazione Comunale di Tivoli.

3.2 Il Consorzio avrà per oggetto:

- a) la creazione, l'organizzazione e la gestione di servizi connessi al turismo;
- b) lo svolgimento di iniziative promozionali e/o pubblicitarie anche mediante la realizzazione di studi ed indagini di mercato, la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, borse del turismo, workshop e roadshow del settore, la pubblicazione di materiale informativo e pubblicitario;
- c) la predisposizione e l'attuazione di un programma di commercializzazione dei prodotti turistici del territorio del Comune di Tivoli e della Valle dell'Aniene, anche attraverso la diretta gestione di iniziative imprenditoriali nel settore, compreso l'esercizio di attività proprie delle Agenzie di Viaggio e Tour Operators;
- d) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative tendenti a valorizzare turisticamente, economicamente, socialmente e culturalmente il territorio del Comune di Tivoli e della Valle dell'Aniene, anche in collaborazione con Enti Pubblici o Privati, avendo particolare riguardo alla tutela e al miglioramento del patrimonio ambientale;
- e) lo sviluppo della cultura turistica nonché la diffusione, l'applicazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie nella gestione dell'economia turistica;
- f) l'acquisto per conto dei consorziati di beni e/o servizi utili all'esercizio delle attività del consorzio;

- g) la predisposizione e l'attuazione di programmi volti a migliorare l'offerta turistica con particolare riferimento agli standard di qualità ai quali dovranno attenersi tutti i consorziati;
- h) lo svolgimento di ogni altra attività nell'interesse comune dei consorziati con la finalità di cui al primo punto del presente articolo;
- i) recupero di antichi mestieri;
- j) formazione e riqualificazione professionale degli operatori turistici;
- k) individuazione e realizzazione di itinerari turistici tematici (storico, culturali, ambientali, enogastronomici).

4. DURATA

La durata del Consorzio è fissata al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Consorziati con il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali.

5. AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

5.1 L'Assemblea del consorzio delibera l'ammissione dei consorziati.

5.2 Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le imprese individuali, societarie e le cooperative che operino con continuità nell'ambito locale o comunque svolgano attività collegate o complementari a quelle economiche locali, con particolare riguardo a quelle connesse con il turismo.

5.3 Sono inoltre ammessi al Consorzio i Comuni della Valle dell'Aniene che condividano gli scopi sanciti nel punto 3.

5.4 Non possono, in ogni caso, essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati oppure interdetti.

5.5 I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando nel contempo di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle integralmente senza riserva alcuna. A tale domanda dovrà essere allegata una visura camerale aggiornata a non più di tre mesi.

5.6 Gli eventuali rifiuti di ammissione al Consorzio dovranno essere motivati e saranno sottoposti al voto dell'Assemblea ai sensi dell'art.9.4 lettera f.

5.7 Le quote di partecipazione sono annue e devono essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno.

6. RECESSO, ESCLUSIONE E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

- 6.1 E' ammesso il recesso. Tale diritto, tuttavia, può essere esercitato solo decorsi trentasei mesi dalla costituzione del consorzio o dalla sottoscrizione della quota se successiva.
- 6.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno sei mesi e va indirizzata al Consiglio Direttivo che ha l'obbligo di informare l'Assemblea dei Consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento. Il recesso così comunicato diventerà effettivo dodici mesi dopo la data del suo ricevimento.
- 6.3 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili oppure che si sia reso inadempiente alle obbligazioni del presente Statuto con particolare riferimento alle quote annuali o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte per suo conto dal Consorzio, ovvero che arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai Consorziati. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi delle quote presenti e tale decisione è inoppugnabile.
- 6.4 In caso di trasferimento di azienda, in caso di morte o per atto tra i vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel presente contratto di consorzio a condizione che:
- a) l'impresa sia in regola con gli adempimenti amministrativi previsti per lo svolgimento delle proprie attività;
 - b) l'impresa sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al consorzio, primo fra tutti il regolare versamento delle quote consociative;
 - c) la deliberazione del Consiglio Direttivo relativa alla partecipazione del nuovo titolare al Consorzio sia adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
- 6.5 Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento d'azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione.
- 6.6 I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese effettuate sino alla stessa data.

7. FONDO CONSORTILE

7.1 Il fondo consortile è costituito da:

- a) dalle quote annue di partecipazione dei consorziati;
- b) dalla quote di ammissione per l'ingresso di nuovi consorziati;
- c) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- d) dai contributi volontari versati dai consorziati, da Enti pubblici quali il Comune, la Provincia, la Regione o altri, da associazioni di categoria o da altri enti ed organizzazioni, nonché da altri conferimenti destinati al raggiungimento degli scopi consortili;
- e) dai pagamenti che i singoli consorziati o terzi dovranno effettuare al Consorzio per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste;

7.2 La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile.

8. ORGANI DEL CONSORZIO

8.1 Sono organi del Consorzio

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Tesoriere con funzioni di Segretario;
- e) il Direttore;
- f) il Presidente Onorario;
- g) il Revisore Unico.

9. L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta con allegata fotocopia

del documento d'identità. Ogni consorziato può presentare al massimo una delega. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ad ogni consorziato almeno sette giorni prima della data di convocazione della stessa, o con lettera di convocazione ritirata a mano dal consorziato o mediante invio a mezzo di posta elettronica.

9.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, di norma, a maggioranza semplice ovvero con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati in regola con il pagamento delle quote annuali, qualunque sia il numero dei consorziati convenuti, ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

9.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o ,in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora entrambi fossero assenti il Presidente sarà nominato dall'Assemblea. Fino alla nomina del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Tivoli o da un suo delegato. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere registrate sul verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.4 L'Assemblea è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo modalità stabilite in apposito regolamento di cui al successivo art. 10.5;
- b) deliberare gli eventuali emolumenti alle cariche in seno agli organi del Consorzio;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) aggiornare la quota annua;
- e) emanare indicazioni e/o suggerimenti al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- f) deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei consorziati, con la maggioranza dei due terzi delle quote presenti;
- g) deliberare sulle modifiche del presente Statuto con la maggioranza dei due terzi delle quote sottoscritte;
- h) deliberare circa lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori, nonché, in tal caso riguardo all'Ente, Struttura o Organizzazione Pubblica o Privata, sempre senza scopo di lucro, alla quale devolvere tutti gli eventuali residui risultanti nel fondo consortile. Se il fondo non è sufficiente al pagamento delle passività si procede ad un riparto del debito residuo in misura uguale tra tutti i consorziati;
- i) decidere su tutti gli argomenti attribuiti per legge alla sua competenza .

9.5 Dietro motivata richiesta di almeno un terzo delle consociate indirizzata al Presidente, può essere richiesta la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Sindaco del Comune di Tivoli in qualità di Presidente Onorario, dal Direttore, da un rappresentante della zona di Tivoli per ogni Associazione di Categoria firmataria del presente statuto e dai rappresentanti eletti dall'Assemblea con riferimento alle varie categorie di attività, in funzione del numero di imprese che aderiranno al presente Consorzio e secondo le seguenti modalità:

- a) Hotel. Fino a sette consorziati: un membro, da otto a venti consorziati: due membri. Oltre i venti consorziati: tre membri;
- b) Bed & Breakfast. Fino a sette consorziati: un membro, da otto a venti consorziati: due membri. Oltre i venti consorziati: tre membri;
- c) Agriturismi, Aziende Agricole e Case Vacanza. Fino a sette consorziati: un membro, da otto a venti consorziati: due membri. Oltre i venti consorziati: tre membri;
- d) Ristoranti, Pizzerie, Tavole Calde. Fino a sette consorziati: un membro, da otto a venti consorziati: due membri. Oltre i venti consorziati: tre membri;
- e) Attività artigianali. Fino a sette consorziati: un membro, da otto a venti consorziati: due membri. Oltre i venti consorziati: tre membri;
- f) Agenzie di Viaggi. Fino a sette consorziati: un membro, da otto a venti consorziati: due membri. Oltre i venti consorziati: tre membri;
- g) Altri servizi per il turismo quali: guide turistiche, noleggio auto, servizi di trasferimento, centri benessere, società di organizzazione eventi ed altre attività operanti nel campo del turismo che condividano gli obiettivi sanciti al punto 3 del presente statuto. Fino a sette consorziati: un membro, da otto a venti consorziati: due membri. Oltre i venti consorziati: tre membri;

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.2 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva all'elezione presieduta dal Sindaco del Comune di Tivoli, o da un suo delegato, quale presidente pro tempore e senza diritto di voto, nomina il Presidente del Consorzio, il Vice Presidente ed il Tesoriere con funzioni anche di Segretario. Suddette nomine possono avvenire soltanto fra i membri del Consiglio stesso.

10.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o per il presente Statuto sono demandati all'Assemblea. Pertanto al Consiglio Direttivo spetta:

- a) accettare le domande di ammissione dei nuovi consorziati o dei nuovi titolari delle aziende trasferite;

- b) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore ed il Tesoriere con funzioni anche di Segretario;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) presentare un programma annuale ripartito per stagioni e redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) stipulare tutti gli atti e/o contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;
- g) assumere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
- i) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi o passivi di cui il Consorzio è parte;
- j) provvedere alla gestione del fondo consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie, ivi incluse le richieste di fidi, necessarie per il raggiungimento di scopi consortili;

10.4 Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e previa comunicazione ai consiglieri a mezzo fax, con raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera di convocazione ritirata a mano dal consigliere stesso. Esso è validamente riunito quando vi partecipa la metà più uno dei membri in carica e delibera con la maggioranza dei membri presenti. Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.

10.5 Il sistema delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo sarà disciplinato da apposito regolamento interno sottoposto al voto dell'Assemblea.

11. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Il Presidente ha il compito di rappresentanza sostanziale e/o processuale del consorzio.

Egli è competente a:

- a) convocare e presiedere le Assemblee dei Consorziati nonché le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
- d) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto.

11.3 In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente la cui firma farà fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

12. TESORIERE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

12.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di eleggere, tra i soci, un tesoriere che esercita anche le funzioni di segretario. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

12.2 Il Tesoriere con funzioni di segretario ha il compito di redigere i verbali degli organi consortili dell'Assemblea e del Consiglio, di collaborare con il Presidente, il Direttore e il Consiglio Direttivo nello svolgimento di funzioni amministrative, burocratiche ed organizzative del Consorzio. Ha altresì il compito di registrare su apposito libro contabile tutte le entrate ed uscite del Consorzio ed è responsabile in solido con il Presidente dell'apertura, tenuta e chiusura di eventuali conti correnti bancari aperti in nome e per conto del Consorzio.

13. DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina del Direttore del Consorzio che dura in carica tre anni al termine dei quali è nuovamente nominabile. Al Direttore è affidata la direzione del Consorzio, l'esecuzione e la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

14. IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Sindaco del Comune di Tivoli è il Presidente Onorario del Consorzio ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente Onorario ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio. In caso di assenza o impedimento il Sindaco può delegare un membro della sua Giunta.

15. IL REVISORE UNICO

15.1 Il Revisore unico è eletto dall'Assemblea ,anche tra i non soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibili. L'eventuale compenso, per tutta la durata del suo ufficio, è stabilito con delibera dell'Assemblea all'atto della sua nomina. Il Revisore è nominato dall'Assemblea e dovrà essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

15.2 Il Revisore unico controlla l'Amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, controlla la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili.

15.3 Il Revisore unico può in ogni momento anche individualmente, procedere ad azioni di ispezione e di controllo. Detti accertamenti devono constare nell'apposito libro dei verbali. Può inoltre richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, nonché assistere alle riunioni dello stesso e dell'Assemblea.

15.4 Il sistema delle elezioni del Revisore unico sarà disciplinato da apposito regolamento interno sottoposto al voto dell'Assemblea.

16. BILANCIO

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio che deve essere sottoposto al controllo del Revisore contabile e presentato all'Assemblea per la discussione e l'approvazione che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale bilancio è costituito dal rendiconto delle attività e delle passività nonché dei costi e dei ricavi del Consorzio compresi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo così approvato dovrà essere depositato a norma di legge.

16.2 L'eventuale residuo attivo risultante al termine dell'esercizio non potrà in alcun modo essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere reinvestito entro i due anni successivi. Al Consorzio, pertanto, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio stesso ed anche in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non lucrativi e che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

17. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni di categoria firmatarie del verbale allegato al presente statuto hanno diritto ad esprimere un membro rappresentante della zona di Tivoli all'interno del Consiglio Direttivo. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto.

18. MODIFICHE ALLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei consorziati con il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali sottoscritte.

19. SCIoglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori determinando i poteri.

20. COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque controversia inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti fra loro, che per legge non sia inderogabilmente riservata al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, e le sue deliberazioni assumeranno la forma dell'arbitrato rituale.

21. DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà adottare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei Consorziati riuniti in Assemblea. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio verso terzi, questi potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per quanto non contemplato nel presente statuto si dovrà far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

22. NORME FINALI E TRANSITORIE

In sede di prima applicazione:

22.1 La quota di adesione al consorzio per l'anno 2009 è fissata in euro 500,00 (cinquecento/00) da versare anticipatamente su apposito conto corrente intestato al Consorzio. Per gli anni successivi sarà compito dell'assemblea determinare la quota e le modalità di erogazione della stessa ai sensi dell'art. 9.4 lett, d del presente statuto.

22.2 Le attività del Consorzio saranno avviate previa acquisizione di almeno n. 15 richieste di adesione da parte di altrettanti soggetti interessati ai sensi dell'art 5.2 che dovranno essere prodotte secondo modalità stabilite in apposito avviso pubblico.